



FOODY

MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

REGOLAMENTO
MERCATO ITTICO

INDICE

01. MERCATO ITTICO - DEFINIZIONE	3
02. GESTIONE DEL MERCATO	3
03. PUNTO DI VENDITA - DEFINIZIONE	3
04. ASSEGNAZIONE DEI PUNTI VENDITA	3
05. OBBLIGAZIONI DELL'ASSEGNATARIO	4
06. TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE	4
07. GESTIONE DEL PUNTO VENDITA	5
08. CESSAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL PUNTO DI VENDITA – REVOCA E DECADENZA	5
09. DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEI COADIUTORI	6
10. INGRESSO E CIRCOLAZIONE NEL MERCATO	7
11. OPERAZIONI DI VENDITA	7
12. APPROVVIGIONAMENTO E VENDITA DA PARTE DELL'ENTE GESTORE	7
13. MERCI NON AMMESSE ALLA VENDITA O DEPERITE	8
14. DIRETTORE DEL MERCATO	8
15. COMMISSIONE DI MERCATO	9
16. COMITATO OPERATIVO	10
17. SERVIZI DI MERCATO	10
18. FUNZIONI DI CONTROLLO – SERVIZIO DI QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE	11
19. FUNZIONI DI ORDINE PUBBLICO, POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE	11
20. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CARICO E SCARICO MERCI	11
21. CASSAMERCATO	11
22. SERVIZI AUSILIARI	12
23. SANZIONI DISCIPLINARI	12
24. NORME FINALI	12
25. ENTRATA IN VIGORE	12

Articolo 01

Mercato Ittico - Definizione

- 1 - Il Mercato Ittico è destinato al commercio all'ingrosso di prodotti ittici.
- 2- Per prodotti ittici si intendono i pesci di acqua salata e dolce, i crostacei, i molluschi bivalvi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che surgelati, congelati, conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana. Sono incluse altresì rane, lumache ed affini, uova di pesce, caviale, alghe e piante marine.
- 3 - Il Mercato Ittico e i relativi servizi disciplinati dal presente Regolamento hanno luogo nel complesso delle aree e degli edifici siti in Milano, Via Lombroso n.95.
- 4 - Il Mercato Ittico è indicato come il Mercato, ai fini del presente Regolamento.

Articolo 02

Gestione del Mercato

- 1 - SO.GE.M.I. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, Via Lombroso n. 54, è l'Ente proprietario, istitutore e gestore del Mercato (di seguito per brevità Ente Gestore).
- 2 - La gestione del Mercato è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, dal presente Regolamento e dagli atti convenzionali con il Comune di Milano.

Articolo 03

Punto Di Vendita - Definizione

- 1 - Il punto di vendita è costituito dall'area assegnata con il contratto di concessione, che ne individua e descrive altresì le relative adiacenze e pertinenze.
- 2 - L'utilizzo delle adiacenze e delle pertinenze deve essere conforme alla regolamentazione interna sulla circolazione, la sosta e le operazioni di carico e scarico delle merci.
- 3 - Il numero dei punti di vendita è determinato in conformità alle vigenti disposizioni, tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo dell'attività commerciale e delle strutture.

- 4 - L'assegnazione e la distribuzione dei punti di vendita sono determinate con l'obiettivo di favorire l'adeguata rappresentanza delle diverse tipologie di operatori e prevenire abusi di posizione dominante o altre situazioni di illecita restrizione della concorrenza. A tal fine è stabilito in SEI il numero massimo di punti di vendita che possono essere assegnati al medesimo concessionario, anche attraverso imprese controllate o collegate.
- 5 - L'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione di Mercato, destina un adeguato numero di punti di vendita a produttori ittici singoli o consorziati.

Articolo 04

Assegnazione dei punti vendita

- 1 - L'assegnazione in concessione dei punti di vendita è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo requisiti di partecipazione e criteri di selezione conformi alle vigenti disposizioni di legge.
- 2 - L'assegnazione si perfeziona con la stipulazione del contratto di concessione.
- 3 - Sono previste modalità procedimentali differenti, se il punto di vendita è concesso per attività a carattere continuativo, ovvero per attività a carattere occasionale.
- 4 - L'assegnazione dei punti di vendita per attività a carattere continuativo ha durata massima di anni 3 (tre) ed è escluso il tacito rinnovo.
- 5 - Previa istanza nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza, è ammessa la facoltà di rinnovo triennale, a condizione che in capo all'interessato permangano i requisiti per la concessione.
- 6 - Per attività occasionale il punto di vendita è assegnato per il periodo massimo di 180 (centottanta) giorni consecutivi non rinnovabili nell'anno solare.
- 7 - I punti di vendita assegnati a soggetti che, da idonea documentazione, risultino essere produttori ittici singoli o associati - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia - sono considerati momento di commercializzazione direttamente collegato all'attività ittica dell'assegnatario e quindi parte dell'unità aziendale dell'assegnatario stesso.

Obbligazioni dell'assegnatario

- 1 - In sede di prima assegnazione, l'assegnatario assume l'obbligazione di corrispondere un contributo una tantum determinato dall'Ente Gestore per le opere realizzate in funzione dell'avvio delle attività nel Mercato.
- 2 - L'assegnatario è altresì tenuto a corrispondere il canone per il godimento del punto di vendita e a contribuire alle spese necessarie al funzionamento del Mercato e ai suoi servizi. Il canone è fissato dall'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione di Mercato in conformità con quanto disposto dalla legge.
- 3 - A garanzia delle obbligazioni, l'assegnatario deve costituire e mantenere integra per l'intera durata della concessione idonea cauzione, nell'ammontare e nei modi stabiliti dal contratto di concessione.
- 4 - In caso di inadempimento, decorso inutilmente il termine di 15 (quindici) giorni dalla formale diffida a mezzo raccomandata a.r. ovvero comunicazione di posta elettronica certificata, la garanzia può essere escussa in tutto o in parte, con obbligo per l'assegnatario di reintegrarla entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni.
- 5 - Il mancato versamento, anche solo parziale, delle somme di cui ai commi precedenti comporta, previa diffida scritta, la sospensione dell'attività nel Mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita e, in caso di persistente morosità, la revoca della concessione.
- 6 - I corrispettivi per i servizi di Mercato di cui all'articolo 17 del presente Regolamento sono determinati dall'Ente Gestore, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- 7 - Resta altresì a carico dell'assegnatario ogni spesa, tassa e imposta inerenti alla concessione del punto di vendita.
- 8 - Nel punto di vendita è vietato il commercio di prodotti diversi da quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
- 9 - L'attività nei punti di vendita si svolge in conformità al calendario e agli orari stabiliti dall'Ente Gestore.
- 10 - Ai fini del presente Regolamento, l'assegnatario elegge domicilio presso il punto di vendita. L'elezione è irrevocabile per l'intera durata della concessione.

Articolo 06

Trasferimento della concessione

- 1 - La concessione del punto di vendita, pena la revoca, non può essere ceduta né sub-assegnata, neppure in parte.
- 2 - È ammesso il trasferimento della concessione per effetto di cessione d'azienda o di un suo ramo, anche nell'ambito di trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e ogni altra operazione societaria consentita dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3 - Il subentro nella concessione è in ogni caso condizionato al possesso dei requisiti prescritti in capo al subentrante.
- 4 - Ove l'assegnatario sia persona fisica, il subentro per causa di morte è sempre consentito in favore dell'erede in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di concessione.
- 5 - L'erede privo dei requisiti di qualificazione professionale ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per il periodo di un anno, nel quale lo stesso dovrà conseguire i predetti requisiti, potendo nelle more affidare, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, la gestione del punto di vendita a terza persona in possesso della necessaria qualificazione. Decorso inutilmente tale termine, l'erede e il terzo affidatario decadono da ogni diritto.
- 6 - Ai fini del presente Regolamento, il subentrante è in ogni caso tenuto ad eleggere domicilio irrevocabile presso il punto di vendita, per la durata residua della concessione.

Articolo 07

Gestione del punto vendita

- 1 - Il punto di vendita deve essere gestito dal titolare della concessione che può, previa autorizzazione del Direttore del Mercato, farsi rappresentare eccezionalmente e temporaneamente da un proprio delegato, o da un proprio familiare se l'assegnatario è un produttore ittico; egli può altresì farsi coadiuvare da personale dipendente notificandone alla Direzione del Mercato le generalità e l'indirizzo. Resta ferma, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità del titolare della concessione.
- 2 - Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione del punto di vendita può essere affidata a persona diversa dal legale rappresentante, purché in possesso dei requisiti prescritti.

- 3 - Gli assegnatari sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Ente Gestore di ogni variazione riguardante la titolarità dei poteri di rappresentanza.
- 4 - L'attività nel punto di vendita deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, garantendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e la qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari e in particolare di quelli ittici.
- 5 - Per l'intera durata della concessione, l'assegnatario ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile, per le causali e i massimali indicati nel contratto di concessione.
- 6 - Il punto di vendita, con le relative adiacenze e pertinenze, ed i magazzini devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività di vendita e l'amministrazione dell'azienda.
- 7 - Negli spazi in concessione non è consentito installare impianti e attrezzature di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualsivoglia tipo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente Gestore.
- 8 - L'assegnatario deve curare che il proprio punto di vendita e le relative adiacenze e pertinenze siano costantemente tenuti sgombri da oggetti e masserizie non utili allo svolgimento dell'attività oggetto di concessione. I rifiuti debbono essere raccolti in recipienti idonei e avviati al successivo trattamento, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dell'Ente Gestore.
- 9 - Il punto di vendita è identificato da apposita insegna, secondo le modalità stabilite dall'Ente Gestore.
- 10 - L'inosservanza degli obblighi di gestione del punto di vendita comporta, previa diffida scritta, la sospensione dell'attività nel Mercato per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e fino a 3 (tre) mesi, con chiusura del punto di vendita e, in caso di persistente violazione, la revoca della concessione.

Articolo 08

Cessazione dell'assegnazione del punto di vendita – revoca e decadenza

- 1 - Le assegnazioni dei punti di vendita cessano:
 - a) per scadenza del contratto di concessione;
 - b) per rinuncia dell'assegnatario;
 - c) per decadenza a seguito di dichiarazione di fallimento dell'assegnatario e negli altri casi previsti dalla legge e dai Regolamenti;
 - d) per scioglimento della società assegnataria;
 - e) per revoca.

- 2 - L'Ente Gestore revoca la concessione in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Regolamento. La revoca è comunque disposta in caso di perdita dei requisiti di concessione ovvero, dei requisiti di qualificazione professionale.
- 3 - La revoca è altresì disposta per inattività del punto di vendita per 30 (trenta) giorni consecutivi, ovvero per 60 (sessanta) giorni complessivi nell'anno solare, qualora l'inattività non sia stata autorizzata dalla Direzione del Mercato per comprovati motivi.
- 4 - Per i produttori ittici la revoca è disposta per inattività del punto di vendita per 90 (novanta) giorni complessivi nell'anno solare, salva la possibilità di autorizzare periodi superiori per comprovati motivi.
- 5 - In caso di cessazione dell'assegnazione, il punto di vendita deve essere riconsegnato libero di persone e cose all'Ente Gestore entro 3 (tre) giorni. Decorso inutilmente il termine di riconsegna, vi provvede la Direzione del Mercato, con imputazione delle relative spese all'interessato, compresi i costi delle eventuali opere di ripristino.

Articolo 09

Disciplina degli operatori e dei coadiutori

- 1 - Sono ammessi al Mercato per le vendite e gli acquisti all'ingrosso gli operatori in possesso delle qualificazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2 - Sono altresì ammessi gli ausiliari del commercio iscritti negli appositi albi per i prodotti agroalimentari e ittici trattati in Mercato.
- 3 - L'accesso al Mercato è consentito esclusivamente ai titolari di idonea tessera di riconoscimento, rilasciata dall'Ente Gestore previa verifica del possesso delle qualificazioni richieste. Tali qualificazioni sono rese note dall'Ente Gestore con adeguata pubblicità.
- 4 - Sulla domanda di autorizzazione all'accesso al Mercato e rilascio della tessera di riconoscimento provvede la Direzione del Mercato entro il termine di 10 (dieci) giorni.
- 5 - L'eventuale diniego deve essere motivato per atto scritto
- 6 - Con le specifiche modalità di tempo stabilite dall'Ente Gestore sono ammessi, senza tessera di riconoscimento, i consumatori per gli acquisti al dettaglio.
- 7 - Gli operatori ammessi al Mercato svolgono le vendite e gli acquisti, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 8 - I produttori singoli o associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci
- 9 - Gli operatori che effettuano, anche solo in parte, la preparazione, la manipolazione e il confezionamento dei prodotti agroalimentari e ittici destinati alla vendita devono

garantire la qualità e la sicurezza alimentare, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.

- 10 - La cessazione dell'attività nel Mercato e la perdita dei requisiti di accesso comportano l'immediata disabilitazione della tessera di riconoscimento.
- 11 - Gli assegnatari dei punti di vendita, se persone fisiche, possono farsi coadiuvare dal coniuge, dai parenti entro il 3° grado ed affini o dai dipendenti e collaboratori con regolare contratto di lavoro.
- 12 - I produttori ittici possono avvalersi, oltre che di dipendenti e collaboratori, dell'opera di coadiutori familiari nelle forme previste dalla legge.
- 13 - I coadiutori devono essere in possesso di regolare tessera di riconoscimento che autorizza l'accesso al Mercato.

Articolo 10

Ingresso e circolazione nel mercato

- 1 - Possono accedere al Mercato esclusivamente gli operatori in possesso di regolare tessera di accesso e, negli orari loro riservati, i consumatori.
- 2 - L'ingresso e la circolazione dei veicoli sono regolati in base alle direttive dell'Ente Gestore.
- 3 - Le operazioni di carico e scarico delle merci sono regolate da appositi ordini di servizio della Direzione del Mercato.
- 4 - È vietato ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione.
- 5 - Nelle aree del Mercato la circolazione veicolare è regolata dalle norme del Codice della Strada e dalle ordinanze emesse dalla competente Autorità.

Articolo 11

Operazioni di vendita

- 1 - Le operazioni di vendita hanno luogo nei giorni e negli orari fissati dall'Ente Gestore.
- 2 - Il calendario e gli orari sono resi noti mediante forme di adeguata pubblicità.
- 3 - Le attività di vendita nel Mercato possono essere effettuate esclusivamente dagli assegnatari di punto vendita (commercianti all'ingrosso e produttori ittici).
- 4 - La merce esposta nei punti di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza che caratterizzano il prodotto.
- 5 - Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- 6 - Della esatta qualificazione e classificazione dei prodotti, nonché del regolare confezionamento è responsabile l'operatore che ne tratta la vendita.
- 7 - È vietata la vendita delle parti o dei colli di prodotti che non risultano correttamente classificati e conservati.
- 8 - Nella messa in vendita dei prodotti è fatto obbligo a ogni operatore di garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di qualità e sicurezza alimentare.
- 9 - È vietata ogni operazione che possa provocare un artificioso aumento dei prezzi o comunque turbare il regolare andamento delle contrattazioni.
- 10 - L'Ente Gestore cura la diffusione di tutte le notizie utili per gli operatori, in ordine ai quantitativi di merce introdotti e trattati nel Mercato, oltre che dei prezzi praticati.
- 11 - Le vendite si effettuano a peso netto o a numero. Il venditore è tenuto a consentire l'esame della merce ai compratori, i quali devono usare le necessarie cautele.
- 12 - Le vendite sono effettuate a libera contrattazione nei punti di vendita. Possono altresì svolgersi mediante asta pubblica, per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori qualificati, secondo le vigenti disposizioni di legge. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'Ente Gestore.

Articolo 12

Approvvigionamento e vendita da parte dell'ente gestore

- 1 - In caso di grave necessità e su proposta dell'Amministrazione Comunale, l'Ente Gestore provvede all'approvvigionamento diretto di qualsiasi prodotto trattato nel Mercato.
- 2 - La vendita è effettuata dalla Direzione del Mercato, ovvero da operatori ammessi al Mercato, secondo le modalità indicate all'Amministrazione Comunale.

Articolo 13

Merci non ammesse alla vendita o deperite

- 1 - Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo preposto può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizioni di normale conservabilità.
- 2 - I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dall'ente preposto ai controlli atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi con osservanza delle norme regolamentari.

Articolo 14

Direttore del Mercato

- 1 - Il Direttore del Mercato è designato dall'Ente Gestore, all'esito di procedura di selezione pubblica.
- 2 - Sono requisiti minimi di accesso alla funzione di Direttore il possesso di diploma di laurea magistrale e la pregressa esperienza in posizione direttiva di organizzazione e gestione di servizi nel settore agroalimentare, per periodo non inferiore a 5 (cinque) anni.
- 3 - L'incarico di Direttore è incompatibile con altri incarichi, anche a titolo gratuito, fatta eccezione per quelli conferiti da Enti preposti ad altri mercati all'ingrosso o da pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione formale dell'Ente Gestore.
- 4 - È altresì precluso lo svolgimento di attività incompatibili con la Direzione del Mercato.
- 5 - Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi non riservati all'Amministrazione Comunale.
- 6 - Nell'esercizio delle funzioni di Direzione del Mercato, attua le direttive dell'Ente Gestore.
- 7 - Al Direttore spettano, oltre ai compiti espressamente attribuiti alla Direzione del Mercato da altre disposizioni del presente Regolamento, le seguenti funzioni:
 - a. sovrintendere al personale addetto dall'Ente Gestore ai servizi del Mercato;
 - b. riferire costantemente all'Ente Gestore l'andamento del Mercato e dei servizi, formulando eventuali rilievi e proposte, anche in materia disciplinare;
 - c. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato e autorizzare l'ingresso o l'uscita di merci oltre l'orario prescritto;
 - d. proporre all'Ente Gestore le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del volume degli affari, nonché il miglioramento delle tecniche di vendita e dei servizi;
 - e. vigilare affinché le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
 - f. accertare, anche a richiesta degli operatori e rilasciandone certificazione, la specie, la qualità, lo stato di conservazione, la varietà delle merci ed il luogo di loro produzione;
 - g. vigilare, anche attraverso saltuarie ispezioni, affinché l'attività degli operatori del mercato si svolga secondo le norme di legge e del presente Regolamento; accertare le infrazioni e provvedere alla eventuale conseguente denuncia delle stesse alle competenti autorità;
 - h. vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare il peso delle merci e dei relativi imballaggi;

- i. prevenire e reprimere altre eventuali frodi;
 - l. applicare le sanzioni disciplinari affidate dalla legge alla sua competenza, dandone immediata notizia all'Ente Gestore;
 - m. vigilare sulla buona conservazione delle merci depositate in Mercato;
 - n. collaborare per la sollecita esecuzione delle disposizioni impartite dagli uffici competenti al controllo igienico-sanitario;
 - o. controllare presso i venditori la esattezza delle pesature, accertando che nulla sia richiesto per le relative operazioni effettuate all'atto dell'acquisto e che gli strumenti di pesatura siano conformi e in perfette condizioni di funzionamento e pulizia e posti bene in vista degli acquirenti;
 - p. constatare la regolarità delle operazioni, verificare atti e documenti relativi alle transazioni effettuate dagli operatori, i quali, a loro volta, devono tenere i medesimi a disposizione;
 - q. svolgere ogni altra funzione che gli venga, anche in via transitoria, affidata dall'Ente Gestore e in genere vigilare sulla puntuale osservanza di tutte le prescrizioni di cui al presente Regolamento.
- 8 - Nell'esercizio dei propri compiti il Direttore del Mercato può emanare atti e ordini di servizio, inviandone sollecitamente copia all'Ente Gestore. L'inosservanza delle disposizioni impartite dal Direttore del Mercato comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari a norma dell'articolo 23 del presente Regolamento.
- 9 - In caso di necessità può chiedere l'intervento del Servizio igienico-sanitario e del Servizio di polizia annonaria e commerciale.

Articolo 15

Commissione di Mercato

- 1 - La Commissione di Mercato è nominata da SO.GE.M.I. S.p.A. nella sua qualità di Ente Istitutore, secondo la composizione e le modalità previste dalla legge.
- 2 - La Commissione è presieduta dal Sindaco del Comune di Milano o da suo Assessore delegato.
- 3 - Dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri possono essere confermati.
- 4 - Si riunisce, di regola, una volta al mese e ogni volta sia ritenuto necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei commissari o dal Comune di Milano o dall'Ente Gestore.
- 5 - Le convocazioni, con l'ordine del giorno, devono pervenire ai commissari almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

- 6 - Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; ove non sia stata prevista una seconda convocazione, la relativa seduta sarà valida con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti stessi.
- 7 - Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8 - Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da persona dipendente dal Comune di Milano senza il riconoscimento di indennità o altri oneri oppure dall'Ente Gestore, su proposta del Presidente della Commissione di Mercato.
- 9 - I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono trasmessi in copia all'Ente Gestore entro 10 (dieci) giorni dalla seduta.
- 10 I componenti della Commissione che manchino, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive, decadono dalla carica e devono essere sostituiti.
- 11 - Alla seduta della commissione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore di Mercato.
- 12 - Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.
- 13 - La Commissione di Mercato svolge i compiti ad essa assegnati dalla legge vigente. In particolare, la Commissione di Mercato ha il compito di:
 - a) deliberare o ratificare i provvedimenti di sospensione per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi e i provvedimenti di revoca delle concessioni;
 - b) proporre all'Ente Gestore le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi di mercato ai fini di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
 - c) esprimere parere:
 - sul numero dei punti di vendita e sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita;
 - sugli orari delle operazioni di mercato;
 - sui canoni di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi nei termini previsti dalla legge vigente;
 - sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;
 - sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi del mercato;
 - su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;
 - sugli indirizzi in ordine alla politica degli acquisti e dei prezzi nell'ambito dei compiti dei mercati all'ingrosso.
- 14 - Ai fini dell'attività amministrativa vincolata di cui al precedente comma 13 lett. a), la Commissione di Mercato esamina l'istruttoria inerente il procedimento avviato dall'Ente Gestore e, qualora ne accerti la conformità alle leggi e al Regolamento, ratifica il provvedimento finale.

- 15 - I pareri espressi ai sensi del comma 13 lett. c) sono di natura obbligatoria e non vincolante.
- 16 - Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carico dell'Ente Gestore.

Articolo 16

Comitato operativo

- 1 - L'Ente Gestore istituisce un Gruppo di Lavoro permanente denominato Comitato Operativo che agisce a supporto del Direttore di Mercato con funzione consultiva.
- 2 - Esso è composto dal Direttore del Mercato, da rappresentanti individuati dall'Ente Gestore, da rappresentanti designati dalle associazioni degli assegnatari di punto di vendita (commercianti all'ingrosso e produttori ittici), dalle associazioni degli operatori acquirenti di cui all'art. 9 comma 1 e dai rappresentanti degli operatori di logistica abilitati.
- 3 - I criteri di composizione, di rappresentanza e di funzionamento del Comitato Operativo sono stabiliti dall'Ente Gestore.
- 4 - I componenti del Comitato Operativo si riuniscono ed operano sotto il coordinamento del Direttore del Mercato per affrontare e risolvere questioni riguardanti il funzionamento del Mercato, ferme restando le competenze della Commissione di Mercato.
- 5 - Il funzionamento del Comitato Operativo è senza oneri economici per l'Ente Gestore.

Articolo 17

Servizi di Mercato

- 1 - Nel Mercato sono erogati i seguenti servizi: Servizio di Qualità e Sicurezza Alimentare; Servizio di rilevazione statistica e di elaborazione dati; Servizio di facchinaggio, carico scarico movimentazione merce (logistica interna al Mercato).
- 2 - In relazione alle esigenze del Mercato, possono essere istituiti ulteriori servizi.
- 3 - Essi sono organizzati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto delle tabelle retributive previste. Sono svolti direttamente dall'Ente Gestore o dagli Enti preposti, ovvero possono essere affidati a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.
- 4 - Le tariffe dei servizi di Mercato, compresi quelli dati in affidamento a terzi, sono fissate dall'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione di Mercato in conformità con quanto disposto dalla legge.

- 5 - Le tariffe dei servizi del Mercato sono fissate in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del Mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.
- 6 - Il Direttore del Mercato provvede a dare alle suddette tariffe la necessaria pubblicità.
- 7 - Ai contratti di appalto e di concessione di servizio si applica la disciplina europea e nazionale in materia.

Articolo 18

Funzioni di controllo – servizio di qualità e sicurezza alimentare

- 1 - Nel Mercato è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e dell'idoneità delle strutture.
- 2 - Ferma la competenza degli Enti preposti alle funzioni di controllo igienico-sanitario, il Servizio di Qualità e Sicurezza Alimentare è altresì rivolto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti agroalimentari ittici e della relativa commercializzazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 19

Funzioni di ordine pubblico, polizia annonaria e commerciale

- 1 - L'ordine pubblico e la sicurezza nel Mercato sono assicurati dai competenti organi di Polizia dello Stato e di Polizia Locale.
- 2 - L'Ente Gestore vigila sulla correttezza, trasparenza e tracciabilità delle transazioni e delle pratiche commerciali.
- 3 - Per le funzioni demandate dalla legge alla competenza delle Autorità pubbliche, l'Ente Gestore può altresì definire con esse appositi protocolli d'intesa finalizzati ad incrementarne l'efficacia.

Articolo 20

Servizio di facchinaggio, carico e scarico merci

- 1 - Il servizio può essere gestito direttamente dall'Ente Gestore, ovvero può essere svolto da operatori selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica.
- 2 - Con apposita regolamentazione sono definite le modalità di svolgimento del servizio nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, tutela dei lavoratori e capacità operativa.

Articolo 21

Cassamercato

E' istituito il servizio di mercato di Cassamercato. Il servizio è obbligatorio per tutti gli operatori di mercato.

Tutte le attività di compravendita e le transazioni commerciali limitate alle operazioni effettuate all'interno del Comprensorio sono gestite dal sistema Cassamercato.

- 1 - Il servizio può essere gestito direttamente dall'Ente Gestore, ovvero può essere svolto da operatori selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica.
- 2 - Con apposita regolamentazione sono definite le modalità di svolgimento del servizio.

Articolo 22

Servizi ausiliari

- 1 - Sono ausiliari i servizi di pulizia, di bar e ristoro e quelli di vigilanza.
- 2 - In relazione alle esigenze del Mercato, possono essere istituiti ulteriori servizi, svolti dall'Ente Gestore o affidati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 23

Sanzioni disciplinari

- 1 - Le infrazioni alle vigenti disposizioni di legge e al presente Regolamento, ferme restando le eventuali sanzioni penali, civili e amministrative, comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari, così graduate secondo la gravità della condotta accertata e la recidività:
 - a) diffida verbale o scritta;
 - b) sospensione di ogni attività nel Mercato per un periodo massimo di tre giorni, con chiusura del punto di vendita;

- c) sospensione di ogni attività nel Mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita;
 - d) revoca della concessione del punto di vendita.
- 2 - Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono irrogate dal Direttore del Mercato, previa audizione del trasgressore.
 - 3 - Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono irrogate dall'Ente Gestore su proposta del Direttore del Mercato, previa audizione del trasgressore, sentita la Commissione di Mercato. La mancata ratifica deve essere adeguatamente motivata dalla Commissione di Mercato con provvedimento espresso adottato nei termini di legge.

Articolo 24

Norme finali

- 1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e direttive regionali in materia.

Articolo 25

Entrata in vigore

- 1 - Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.



SO.GE.M.I. Spa

Via C. Lombroso 54, Milano
info@foodymilano.it - P.IVA 03516950155

T.: +39 02 550051

Fax: +39 02 55005309

servizioclienti@foodymilano.it

protocollo.foodymilano@pec.it

www.foodymilano.it